



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 12 gennaio 2022

Comunicazione n. 01/2022

Oggetto: Lavoratori autonomi occasionali

Gentile cliente,

facendo seguito a quanto comunicatoLe con la ns. circolare n. 10 del 22.12.2021 Le segnaliamo che l'11 gennaio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la nota n. 29 che contiene le prime indicazioni operative relativamente all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione preventiva riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori ed interessa solo i lavoratori autonomi occasionali, ossia quelli inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c. (prestatori d'opera o di servizio) che svolgono l'attività in via del tutto occasionale ed ai quali si applica la ritenuta d'acconto del 20%.

La comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Per la provincia di Torino è:

ITL.TORINO.OCCASIONALI@ISPETTORATO.GOV.IT

La mail deve riportare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO